

**MATRICE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NELL’AMBITO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VAS DEL PROGETTO “RICHIESTA ATTUAZIONE S.U.A.P. (ART. 8 D.P.R. 07/09/2010 N° 160 E ART. 97 L.R. 11/03/2005 N° 12) IN VARIANTE AL P.G.T. PER AMPLIAMENTO COMPLESSO INDUSTRIALE ESISTENTE IN COMUNE DI CASALMAGGIORE.**

*Allegato al Verbale della Conferenza di Verifica del 11.04.2024 - Aggiornamento del 11.04.2024*

ENTI E AUTORITÀ CHE HANNO INVIATO OSSERVAZIONI:

Valutazione Ambientale Strategica

AUTORITÀ AMBIENTALI

- *Parco del Mincio prot. n° 5763 del 16.03.2024 procedura di VIC*
- *Parco Oglio Sud prot. n° 6343 del 25.03.2024 procedura di VIC*
- *Regione Emilia Romagna prot. n° 5365 del 12.03.2024 procedura di VIC*
- *Provincia di Cremona autorità competente alla VIC prot. n° 6933 del 04.04.2024*
- *ARPA Lombardia prot. n° 6924 del 04.04.2024*
- *Provincia di Cremona prot. n° 7329 del 09.04.2024*
- *ATS Valpadana prot. n° 6932 del 04.04.2024*
- *Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Prot. n° 7538 del 11.04.2024*

ENTI TERRITORIALI

- *ATO Cremona prot. n° 5644 Del 14.03.2024*
- *Consorzio di Bonifica del Navarolo prot. n° 5067 del 07.03.2024.*
- *Padania acque prot. n° 6241 del 23.03.2024*

PORTATORI DI INTERESSE CHE HANNO INVIATO OSSERVAZIONI

- ....

OSSERVAZIONI PERVENUTE		
<i>ATO Cremona prot. n° 5644 Del 14.03.2024</i>		
1	<p>Con riferimento al procedimento in oggetto, dato atto che la variante al PGT sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS riguarda un’area attualmente classificata come “Sistema Agricolo di Connessione (S.A.C.) – inedificabile in assoluto” e fa seguito al progetto presentato dalla ditta “PADANIA ALIMENTI s.r.l.” per la costruzione di nuovo capannone, in ampliamento all’insediamento produttivo esistente, facendo seguito alla nota del SUAP “TERRE CASALASCHE” prot. n. 4890 del 05/03/2024, con la presente si richiede a codesto Spett.le Gestore, peraltro destinatario delle citata comunicazione, di valutare la compatibilità dell’opera in progetto con le infrastrutture del servizio idrico e di trasmettere gli esiti delle proprie valutazioni agli scriventi uffici in quanto elementi utili per eventuali successive istruttorie di competenza.</p>	Si prende atto
<i>Consorzio di Bonifica del Navarolo prot. n° 5067 del 07.03.2024.</i>		
2	<p>In merito all’oggetto si comunica che Questo Ufficio ha provveduto ad inoltrare parere di competenza in data 29/02/2024 con lettera di cui al Prot. 746 che si allega in copia</p>	Si prende atto
<i>Padania acque prot. n° 6241 del 23.03.2024</i>		
3	<p>In riferimento alla Vs. comunicazione del 05/03/2024, relativa a quanto in oggetto, preso atto della documentazione tecnica pervenuta, comprensiva di quella integrativa, si chiede di voler acquisire la presente quale parere del gestore del Servizio Idrico Integrato.</p> <p><u>Acquedotto</u> Nulla da dichiarare riguardo a quanto in oggetto.</p> <p><u>Fognatura e depurazione</u> In questa fase, nulla da dichiarare riguardo a quanto in oggetto.</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
	<b>ARPA Lombardia prot. n° 6924 del 04.04.2024</b>	
4	<p>Si ricorda che ARPA, in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica<sup>1</sup>, partecipa ai processi di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, in particolar modo formulando osservazioni finalizzate a “<i>garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di piani e programmi</i>”. Relativamente alla conferenza di verifica convocata, qualora si trattasse di conferenza decisoria, <u>si evidenzia che la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica non ascrive ad ARPA alcuna titolarità a esprimere i “pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati” previsti per le conferenze di servizi decisorie dalla L. 241/1990 e s.m.i.</u> Pertanto, si precisa che <u>il presente contributo non potrà essere considerato nel novero dei “pareri, intese, concerti, nulla osta o altri di assenso, comunque denominati” che il Comune acquisirà nell’ambito della Conferenza di servizi, ma unicamente quale supporto alle determinazioni in materia di assoggettamento a VAS della variante urbanistica che, in accordo con la normativa vigente in materia, dovranno essere assunte dall’Autorità competente d’intesa con l’Autorità precedente.</u></p>	Si prende atto
	<b>Provincia di Cremona prot. n° 7329 del 09.04.2024</b>	
5	<p>1. La variante in argomento concerne la trasformazione di un’area agricola in favore della richiesta di ampliamento da parte della ditta Padania Alimenti S.r.l. di Casalmaggiore, attività che tratta prodotti caseari. Il Rapporto precisa che la proposta di ampliamento è volta all’ottimizzazione del processo produttivo e non all’aumento dell’attività; questa circostanza non determina variazioni nei flussi di traffico rispetto alla situazione attuale. Il progetto specifico riguarda la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo su un unico piano fuori terra con altezza pari a 9,51 m con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. La variante comporta modifiche al Documento di Piano e al Piano delle Regole del PGT di Casalmaggiore;</p>	Si conferma
6	<p>2. Il Rapporto Ambientale ha esposto il quadro di riferimento esaminando le maggiori componenti ambientali (aria, clima, suolo, acqua, viabilità, ecc.) e ha effettuato una verifica di coerenza e compatibilità della variante con la pianificazione sovraordinata, in rapporto al quadro della pianificazione vigente. Una valutazione nel merito di queste analisi viene effettuata in chiusura della presente nota;</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
7	<p>3. Si rileva che il Rapporto Ambientale non affronta in maniera sufficientemente approfondita la tematica del consumo di suolo. Attraverso un breve paragrafo (7.3.1) si limita a riconoscere che la trasformazione di un'area attualmente agricola in area produttiva pavimentata può configurare una forma di impatto prevalente. Aggiunge poi che tale aspetto è comunque oggetto di verifica da parte della Provincia di Cremona. Sulla base di questa premessa, si coglie l'opportunità per affrontare la questione e proporre una riflessione sul tema introdotto dalla Legge Regionale sul contenimento del consumo di suolo (L.R. 31/2014). L'art. 5 c. 4 (Norma transitoria) consente ai comuni di approvare le varianti di cui all'articolo 97 della L.R. 12/2005, precisando però <b>"fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo"</b>. Si intende evidenziare che tale adeguamento è stato approvato dal Comune di Casalmaggiore con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2023, esecutiva ai sensi di legge con la pubblicazione sul BURL n. 39 in data 27/09/2023. Tale provvedimento ha posto quindi termine di fatto alla fase transitoria. L'art. 2 c. 3 stabilisce che <b>"In applicazione dei criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al comma 2, gli strumenti comunali di governo del territorio prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali. [...]</b> In ogni caso, gli strumenti comunali di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo del suolo sino a che non siano state del tutto <b>attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"</b>. Tuttavia, i <b>"Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo"</b> specificano che <b>"Le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo"</b>. Quindi, secondo quanto stabilito dai Criteri, l'ampliamento in oggetto risulta ammissibile. Tuttavia, sempre in conformità a quanto stabilito dai Criteri, gli stessi puntualizzano che <b>"In ogni caso, il consumo di suolo eventualmente ammesso in virtù dell'applicazione dei criteri sopra indicati deve rispettare eventuali indicazioni più restrittive dettate, in materia, dai PTCP [...]. Comunque, il consumo di suolo eventualmente ammesso, nonché le ipotesi di riduzione del consumo di suolo in corso, devono considerare i criteri di qualità indicati ai successivi paragrafi 3.2 e 4.3"</b>. In conclusione, la valutazione circa la compatibilità dell'intervento in argomento rispetto alla legge sul contenimento del consumo di suolo viene giudicata favorevole, ma è opportuno che il progetto tenga in considerazione anche quanto previsto dalle suddette linee di indirizzo dettate nei paragrafi sopra richiamati dei Criteri del PTR;</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
8	<p>4. In relazione alla verifica delle interferenze con i Siti della Rete Natura 2000, il Rapporto ambientale è corredato dallo specifico elaborato “<i>Screening</i> di incidenza” per i siti coinvolti secondo quanto previsto della DGR 4488/2021 (Allegato F), poiché l’Autorità competente ha ritenuto che la variante non comporti possibilità di arrecare incidenze significative negative agli obiettivi di conservazione. Nel merito si richiama la richiesta di espressione del parere di competenza inoltrata in data 13/03/2024 con nota prot. n. 20.916 agli Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000 interessati e notificata per conoscenza anche allo S.U.A.P. “Terre Casalasche”. Si comunica che questo ente, con nota prot. n. 26.737 del 03/04/2024, ha provveduto a trasmettere a codesto Sportello Unico il parere di competenza degli Enti Gestori dei rispettivi siti, e si rammenta che lo <i>screening</i> ha ottenuto esito positivo, escludendo la necessità di procedere ad una fase di valutazione appropriata, <u>a condizione del recepimento di precise prescrizioni</u> disposte dall’Ente Gestore Servizio Aree Protette, Energia e Rifiuti della Provincia di Cremona;</p>	<p><b>Si prende atto e si conferma il recepimento delle prescrizioni disposte dall’Ente Gestore Servizio Aree Protette, Energia e Rifiuti della Provincia di Cremona</b></p>
9	<p>5. In merito allo spostamento del fosso Crocette (secondo il Rapporto Ambientale, mantenuto comunque a cielo aperto) per consentire l’ampliamento richiesto, si rimanda alla valutazione del competente Consorzio di Bonifica del Navarolo. Si osserva comunque che lo specifico elaborato Tav. 19 “<i>Spostamento Fosso Crocette</i>” descrive in realtà una situazione progettuale differente, dove ad essere a cielo aperto risulta essere solo circa la metà del nuovo tragitto del fosso, mentre il primo tratto di circa 200 metri, secondo progetto, sarà tombinato. Si osserva inoltre che il mantenimento del fosso “a cielo aperto” non sia da ritenere meramente come una “scelta progettuale” come indica il Rapporto, ma piuttosto come una disposizione di legge; si evidenzia infatti che sul territorio lombardo vige il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua, principio ribadito dalla Regione Lombardia con la D.G.R. del 22 dicembre 2011 n. IX/2762 dove, al punto 5.2 dell’allegato B, riporta “<i>vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia</i>”. Si invita pertanto all’osservanza della norma, qualora la copertura del corso d’acqua non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;</p>	<p><b>Si prende atto e si trasmette ai progettisti ed allo S.U.A.P.</b></p>

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
10	<p>7. Come evidenziato dal Rapporto ambientale, l'area prevista dall'ampliamento non è direttamente interessata da elementi a carattere prescrittivo sottoposti a tutela dal PTCP, come pure risulta esterna agli ambiti agricoli di interesse strategico. Si segnala comunque che, secondo la classificazione del PTCP, la Via delle Crocette confinante con il lato nord del comparto corrisponde a un percorso della rete stradale storica principale. È utile ricordare che lungo questi percorsi il PTCP promuove il “restauro” dei paesaggi rurali tipici, attraverso l'eliminazione gli elementi impropri, la limitazione delle edificazioni alle sole esigenze di tipo agricolo e la messa in opera di appropriate schermature o mascherature, preferibilmente con materiali vegetali. Risulta evidente che il contesto densamente antropizzato che si è andato costituendo nel tempo nell'intorno di Via delle Crocette, già ampiamente consolidato anche anteriormente all'avvento del PTCP, rende purtroppo vana l'applicazione in questo caso dei principi promossi dall'art. 16.10 della Normativa PTCP. Una valutazione di più ampio spettro, basata sul fatto che l'intrusione rappresentata dal nuovo edificio produttivo sarà inserita in un contesto ambientale già compromesso, sul fatto che l'edificio sarà collocato a una distanza superiore a 160 metri dal punto più vicino della direttrice stradale, e sul fatto che lo stesso verrà mascherato da un doppio filare vegetato, consente di argomentare che il pregiudizio arrecato all'elemento tutelato non possa essere peggiorativo rispetto allo stato attuale dei luoghi, pertanto, null'altro si rileva senonché, nell'ambito degli eventuali adempimenti in materia paesaggistica, vengano opportunamente vagliate le misure mitigative già previste dal progetto e, per quanto possibile, le stesse siano indirizzate a una quanto maggiore riduzione dell'impatto del nuovo elemento antropico in termini di inserimento paesaggistico;</p>	<p><b>Si prende atto</b></p>
11	<p>8. Per quanto esterna all'area di interesse della variante, è correttamente segnalata dal Rapporto ambientale (Cap. 6.1.9) la presenza a breve distanza in lato est (circa 50 m) di un area "a rischio archeologico", individuata in seguito a segnalazioni di rinvenimenti archeologici. Nel merito nulla si rileva, fatto salvo il suggerimento a prestare particolare attenzione nelle fasi che comporteranno la trasformazione del sottosuolo, relativamente alla necessità di rivolgersi alle autorità competenti nell'eventualità di ritrovamenti;</p>	<p><b>Si prende atto e si trasmette ai progettisti ed allo S.U.A.P.</b></p>

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
12	<p>9. Con decreto n. 701 del 01/12/2023, questa Provincia ha disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento produttivo, la cui efficacia è provvisoria fino all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale, conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) postuma. L'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale dovrà intervenire entro il 31/12/2024 pena cessazione dell'efficacia del provvedimento richiamato. A tal riguardo si informa che un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA risulta attualmente in caricamento sulla piattaforma regionale SILVIA (cod. temporaneo 004750-VER), ma non ancora ufficialmente formalizzata presso questa Autorità competente. Richiamando la d.g.r. 761/2010, nonché la circolare regionale sull'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi nel contesto di VAS (Decreto n. 13071/2010), <u>si invita l'Autorità competente per la VAS a effettuare le opportune considerazioni, alla luce di quanto sopra esposto in merito alla verifica di VIA e all'esito della procedura di screening di incidenza, in ordine alla necessità, o meno, di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il progetto in variante al PGT in argomento.</u></p>	<p>Si valuta di poter concludere la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS anche sulla base delle osservazioni pervenute, precisando che la conclusione del procedimento di approvazione definitiva della richiesta di Variante Urbanistica (ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010) tramite lo S.U.A.P. sarà subordinata alla effettiva acquisizione di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.</p>
13	<p>10. In conclusione, salvo quanto sopra osservato in merito alla verifica di VIA, si ritiene di condividere il giudizio espresso dal Rapporto Ambientale preliminare in merito alla valutazione degli effetti attesi dalla variante proposta, poiché è stato dato modo di dimostrare la sostanziale coerenza in relazione agli obiettivi del PTCP, e in secondo luogo perché non sono riscontrabili particolari forme di criticità nell'area interessata, dal momento che l'ambito produttivo è collocato in un'area già in gran parte destinata ad attività produttive e previsto sull'unica area obbligatoria disponibile. È stato possibile inoltre constatare che l'area in esame non si colloca in un contesto particolarmente significativo in termini naturalistici o paesaggistici, ed è esterna ad aree agricole classificate come strategiche. Si intende infine approvare con favore la proposta degli ulteriori aspetti mitigativi da prendere eventualmente in considerazione e proposti in chiusura al Rapporto ambientale preliminare (mitigazione contestuale al periodo dei lavori, integrazione vegetazionale con <i>Quercus robur</i>, assistenza archeologica agli scavi, ecc.).</p>	<p>Si prende atto</p>

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
	<b>ATS Valpadana prot. n° 6932 del 04.04.2024</b>	
14	<p>In riferimento a quanto in oggetto, presa visione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Della comunicazione di convocazione alla Conferenza di Verifica sopra accennata, di cui al prot. ATS Val Padana n. 20657/2024 del 05.03.2024;</li> <li>- Della documentazione progettuale pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia (ID 136240);</li> <li>- Della integrazione documentale spontanea, inerente aspetti di carattere geologico, inviata con comunicazione prot. ATS n. 26373/24 del 21.03.2024;</li> </ul> <p>la scrivente S.C. <i>Igiene e Sanità Pubblica – Salute e Ambiente</i> di ATS Val Padana</p> <p style="text-align: center;">NULLA OSTA</p> <p>alla proposta di variante al P.G.T. e alla realizzazione dell'ampliamento produttivo come proposto.</p>	Si prende atto
15	<p>In merito agli aspetti di dettaglio relativi alla realizzazione dell'opera, si sottolinea quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le opere anti-caduta previste sulle coperture di nuova realizzazione, in accordo all'art. 3.3.8 del R.L.I. dovranno essere certificate e posate in accordo alle norme tecniche vigenti, nonché sottoposte alla manutenzione definita dal costruttore e/o installatore in modo che mantengano le loro caratteristiche di sicurezza nel tempo; le loro caratteristiche, il/i punto/i di accesso, le modalità di utilizzo e le attività di manutenzione necessarie dovranno essere recepite all'interno del Fascicolo dell'Opera, oppure in un documento equivalente, a beneficio dei Datori di Lavoro coinvolti nelle attività che si svolgeranno sulle coperture stesse. Infine, il/i punto/i di accesso alla copertura deve/devono essere evidenziato/i mediante chiara indicazione inamovibile ed indelebile, leggibile dalla quota del piano campagna.</li> </ol>	Si prende atto

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
16	<p>2. In merito alle caratteristiche dei locali in progetto destinati alla presenza saltuaria di personale (es. celle frigorifere), si rileva che il Regolamento Locale di Igiene – titolo III – del comune di Casalmaggiore, attualmente vigente, prevede all'art. 3.11.5 quanto segue:</p> <p><i>"Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale e un'aerazione rapportate alla superficie di pavimento secondo il seguente prospetto:</i></p> <p><i>R.I.</i>  <i>1/10 fino a mq. 1.000</i>  <i>1/15 fino a mq. 3.000</i>  <i>1/20 oltre mq. 3.000</i></p> <p><i>R.A.</i>  <i>1/20 fino a mq. 1.000</i>  <i>1/30 fino a mq. 3.000</i>  <i>1/40 oltre mq. 3.000</i></p> <p><i>I suddetti valori possono essere dimezzati per locali deposito con permanenza di personale saltuario. La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.</i></p> <p><i>In caso di particolari lavorazioni per le quali sussistono provate necessità tecniche, il RAI può essere ridotto nella misura ritenuta idonea dal responsabile del servizio di Igiene Pubblica (e comunque non deve essere inferiore ad 1/30) a condizione che l'aerazione naturale sia compensata da impianto di condizionamento ambientale e previa valutazione d'idoneità tecnica di quest'ultimo da parte del servizio citato.</i></p> <p><i>I portoni possono essere utilizzati nel conteggio dei rapporti aeroilluminanti per il 50% e comunque non oltre il 50% del rapporto, mentre il restante 50% deve sempre essere assicurato con finestre".</i></p>	Si prende atto
17	<p>3. Le caratteristiche costruttive dei locali di servizio (WC, spogliatoio, docce), i cui dettagli non sono evidenziati nella documentazione progettuale disponibile, devono essere conformi a quanto indicato agli articoli 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8 e 3.11.9 del R.L.I. del comune di Casalmaggiore.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ricorda infine la necessità di revisione della Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, che il Datore di Lavoro dovrà porre in essere alla luce delle intervenute modifiche ed ampliamenti strutturali, tecnologici e/o di processo portati all'insediamento produttivo, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze di cui al Titolo I sez. VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	Si prende atto

OSSERVAZIONI PERVENUTE	
<i>Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Prot. n° 7538 del 11.04.2024</i>	
18	<p>In relazione alla convocazione della conferenza di verifica in oggetto, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 2443 del 6 marzo 2024, dopo aver esaminato la documentazione messa a disposizione, si comunica che la variante, per quanto di competenza, non risulta da assoggettare a VAS, ma si trasmettono le seguenti osservazioni perché vengano assunte agli atti:</p> <p>- <u>per quanto attiene il profilo di tutela del patrimonio archeologico</u>, si segnala che l’area interessata dalla nuova costruzione <u>risulta a rischio archeologico</u>, perché ubicata in adiacenza ad un appezzamento dove, come indicato nel PGT vigente, sono stati individuati in anni passati affioramenti di materiale di epoca romana.</p> <p><u>Si richiede pertanto, preliminarmente all’inizio dei lavori, l’esecuzione di saggi preventivi volti ad accertare l’assenza di eventuali stratigrafie o strutture di interesse archeologico che potrebbero essere danneggiate dalla nuova costruzione.</u></p> <p>I sondaggi dovranno consistere in trincee eseguite mediante escavatore con benna liscia, per abbassamenti successivi da determinarsi sulla base delle prime evidenze stratigrafiche e dovranno essere effettuati sotto costante assistenza da parte di una ditta specializzata in ricerche archeologiche. La ditta in questione si metterà in contatto con la scrivente Soprintendenza, cui compete la direzione delle indagini, per concordare modalità e criteri dei sondaggi.</p> <p>Alla luce del risultato delle verifiche sarà possibile valutare ulteriori eventuali prescrizioni di tutela. Sarà cura della D.L. comunicare a questa Soprintendenza con congruo anticipo il nominativo della ditta incaricata e la data di inizio lavori per poter programmare eventuali sopralluoghi di tutela.</p>
	<b>Si prende atto e si trasmette ai progettisti ed allo S.U.A.P.</b>

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
	<b>Parco del Mincio prot. n° 5763 del 16.03.2024</b>	
19	<p>Valutate le caratteristiche biologiche, ecologiche e naturalistiche del sito IT 20B0501;</p> <p>Si ritiene che le informazioni fornite dal proponente consentano di escludere incidenze negative significative, dirette o indirette, e la compromissione dell'integrità degli habitat e specie, a seguito della realizzazione dell'intervento proposto nel rispetto di quanto riportato nelle condizioni d'obbligo.</p> <p>Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, si esprime parere positivo alla richiesta formulata e si esclude la pratica dalla successiva fase di valutazione appropriata.</p>	<b>Si prende atto</b>
	<b>Parco Oglio Sud prot. n° 6343 del 25.03.2024</b>	
20	<p>Recepite le premesse:</p> <p>Valutata la documentazione tecnica allegata, le caratteristiche biologiche, ecologiche e naturalistiche dei Siti Rete Natura 2000 interessati, nonché la distanza che intercorre tra i Siti e l'area di intervento, si ritiene che non possano configurarsi incidenze significative, dirette o indirette, a seguito della realizzazione della proposta progettuale. Considerato inoltre che nell'area in esame non sono presenti habitat di interesse comunitario si esprime <b>PARERE FAVOREVOLE</b> alla valutazione d'incidenza per l'intervento proposto Padania Alimenti S.r.l..</p>	<b>Si prende atto</b>
	<b>Regione Emilia Romagna prot. n° 5365 del 12.03.2024</b>	
21	<p>In riferimento alla nota di pari oggetto, pervenuta a questo Settore ed acquisita agli atti con prot. PG n. 0244066 del 07/03/2024, si conferma che dal 4 giugno 2021 la gestione del sito ZSC-ZPS IT4020017 "Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po", interessato dal progetto proposto dalla ditta "Padania Alimenti s.r.l.", è di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale come anche l'eventuale rilascio della Valutazione di incidenza ambientale.</p> <p>Si trasmette, in allegato alla presente, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale, la documentazione pervenuta.</p>	<b>Si prende atto</b>

OSSERVAZIONI PERVENUTE		
<b>Provincia di Cremona autorità competente alla VIC prot. n° 6933 del 04.04.2024</b>		
22	<p>a) Considerate le condizioni d'obbligo elencate dall'All. D della D.G.r. 4488/2021 per le varianti puntuali ai PGT, si prescrive di recepire, almeno parzialmente, le indicazioni della n. 38 così richiamate:  <i>“negli ambiti di trasformazione che confinino con spazi aperti sarà prevista la realizzazione di fasce arboreo-arbustive, <u>di almeno 10 metri di larghezza</u> ed esclusivamente di specie autoctone, lungo tali margini. ....”.</i>  <u>La fascia mitigativa da collocare presso il lato nord del mappale 888, quindi, dovrà essere larga almeno 10 m complessivi</u>, comprensivi del sedime su cui verranno piantumate le file arboree ed arbustive e di una fascia a prato spontaneo.</p> <p>b) La <u>destinazione a verde con funzione mitigativa</u> della fascia di almeno 10 m di larghezza e di circa 120 m di lunghezza, lungo il lato nord del mappale 888, fg. 35, del Comune di Casalmaggiore <u>dovrà essere recepita dal P.G.T. nell'ambito della Variante in argomento.</u></p> <p>c) <u>Il proponente del progetto di ampliamento in SUAP dovrà anche farsi carico delle manutenzioni (sfalci, irrigazioni e sostituzioni delle fallanze) necessarie a garantire il definitivo attecchimento della vegetazione presente sulla fascia mitigativa</u> sopra descritta.</p> <p>d) Il progetto di mitigazione a verde prevede l'impianto di una “fila A” (arborea) costituita da tre specie diverse, con esemplari distanziati 4 metri; <u>si richiede che almeno la metà degli esemplari di olmo campestre previsti siano sostituiti da piante di quercia farnia (Quercus robur).</u></p> <p>e) <u>preso atto dello spostamento del fosso Crocette, il nuovo alveo deve essere effettivamente realizzato (e, successivamente, mantenuto) a cielo aperto.</u></p> <p>Visti anche i contenuti dell'Allegato G (screening per il Valutatore), che si allega alla presente relazione, si ritiene quindi possibile concludere con esito positivo lo screening della variante di PGT in esame, escludendo la necessità di procedere ad una fase di valutazione appropriata.</p>	<p><b>Si prende atto e si trasmette ai progettisti ed allo S.U.A.P.</b></p>

	OSSERVAZIONI PERVENUTE	
	<p>In conclusione, preso atto dei pareri espressi dagli Enti Gestori competenti, si ritiene di valutare con esito positivo lo screening della variante di PGT in esame, escludendo la necessità di procedere ad una fase di valutazione appropriata, in subordine al <u>recepimento delle sopra esposte condizioni</u> esposte dall'Ente Gestore Servizio Aree Protette, Energia e Rifiuti della Provincia di Cremona.</p>	



L'Autorità Competente  
(Ing. Enrico Rossi)

